

## Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 13 aprile 2016, n. 15410 - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Del Gais, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Salerno 19 giugno 2012*)

### Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate - Adozione di ordinanze contingibili ed urgenti - Esclusione della tipicità dell'attività - Condizioni.

*L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del sindaco (o delle altre autorità competenti previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191, d.lgs. 152 del 2006, integra una causa di esclusione della tipicità per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto allorquando siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimità, la conseguente disapplicazione (recte: l'inefficacia del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicità) comporta l'integrazione dei reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 2 dicembre 1998, n. 12692, Schepis, rv. 212.181, in *Foro it.*, 1999, II, 391; Cass. Sez. III 9 maggio 2005, n. 17414, Manzoni, rv. 231.635, in *Riv. pen.*, 1999, 181.

\*

Cass. Sez. III 11 aprile 2016, n. 14741 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - Gavioli, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Sulmona 17 maggio 2015*)

### Ambiente - Inosservanza delle prescrizioni AIA - Reato - Esclusione.

*Il fatto costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall'autorità competente, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 29 quattuordecies, commi 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006 e non è più previsto dalla legge come reato.*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 1° ottobre 2014, n. 40532, Avesani ed a., rv. 259.924.

\*

Cass. Sez. III 24 marzo 2016, n. 12473 (c.c.) - Mannino, pres.; Andronio, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Liguori, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Foggia 14 settembre 2015*)

### Sanità pubblica - Rifiuti - Noleggio veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

*Il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza ex ante del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.*

(1) In riferimento alla buona fede del proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene coinvolto nel reato, vedi Cass. Sez. III 28 febbraio 2013, n. 9579, Longo, rv. 254.749.

\*

Cass. Sez. III 16 marzo 2016, n. 10960 - Franco, pres.; Andronio, est.; Gaeta, P.M. (diff.) - Giangregorio, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Benevento 17 febbraio 2014*)

### Sanità pubblica - Rifiuti - Momento consumativo del reato di deposito incontrollato.

*Il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente solo se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea*

*con effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. In particolare, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente. È, insomma, compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi.*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 19 febbraio 2015, n. 7386, Cusini ed a., rv. 262.410; Cass. Sez. III 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011.

\*

Cass. Sez. III 10 marzo 2016, n. 9942 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Nardo, P.M. (conf.) - Spaccatini, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Terni 21 febbraio 2014*)

### **Acque - Inefficacia della mera domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.**

*La semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto «liberatorio», neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione.*

(1) Con riferimento all'ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione, vedi: Cass. Sez. III 21 aprile 2011, n. 16054, Catabbi, rv. 250.307.

\*

Cass. Sez. III 12 febbraio 2016, n. 5823 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Salzano P.M. (conf.) - P.M. in proc. Demaria, ric. (*Annulla senza rinvio G.I.P. Trib. Cuneo 30 dicembre 2014*)

### **Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente - Necessità - Autorizzazione successiva in «sanatoria» - Irrilevanza.**

*In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in «sanatoria», le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 27 settembre 1994, n. 10153, Ortis, rv. 199.339.

\*

Cass. Sez. III 11 febbraio 2016, n. 5716 (c.c.) - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; Selvaggi P.M. (conf.) - P.M. in proc. Isoardi, ric. (*Annulla senza rinvio G.I.P. Trib. Cuneo 7 gennaio 2015*)

### **Sanità pubblica - Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Configurabilità - Limiti - Occasionalità della condotta - Fattispecie.**

*Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato) (1).*

(1) In relazione alle caratteristiche del reato di gestione abusiva di rifiuti, vedi: Cass. Sez. III 19 marzo 2012, n. 10518, Scarponi, rv. 252.361.

\*

Cass. Sez. III 10 febbraio 2016, n. 5504 - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Lazzarini, ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Ferrara 17 settembre 2014*)

**Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Operazioni di smaltimento in assenza di autorizzazione - Incenerimento di residui vegetali - Inosservanza delle condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, d.lgs. 152 del 2006 - Reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006 - Integrazione - Sussistenza.**

**Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Incenerimento di residui vegetali - Esistenza delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6 bis, d.lgs. 152 del 2006 per le attività di raggruppamento e abbruciamento - Onere della prova.**

*In tema di gestione dei rifiuti, l'incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (1).*

*In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l'applicazione (2).*

(1-2) Sul concetto di residuo vegetale quale rifiuto non pericoloso, vedi: Cass. Sez. III 7 gennaio 2015, n. 76, Urcioli, rv. 261.790. In relazione all'onere della prova sulla liceità dell'attività di raggruppamento e incenerimento di residui vegetali non vi sono precedenti in termini. In tema di onere della prova sulla qualificazione come sottoprodotto di determinate sostanze e materiali, vedi: Cass. Sez. III 23 gennaio 2015 n. 3202, Giaccari, rv. 262.129.